

ALLEGATO D

PAGINA BIANCA

All. D: Elenco di beni concessi in comodato d'uso

Nr.	Descrizione bene	Istituzione
1	Motoscafo da competizione ARNO IV	Costituendo Museo delle imbarcazioni da diporto Marina degli Aregai S. Stefano al Mare IM
2	Telescopio rifrattore di Dollond	
3	Telescopio rifrattore di Dollond	Museo Astronomico di Brera Università degli Studi di Milano
4	Telescopio rifrattore e micrometro filare di Merz	
5	Strumento dei passaggi di Bamberg	
6	Strumento dei passaggi Salmoiraghi	
7	Quadrante portatile e aste per la misura di basi geodetiche di Megele	
8	Macchina parallattica di Mégné	
9	Macchina parallattica di Grindel	
10	Teodolite ripetitore di Reichenbach e Ertel	
11	Teodolite Salmoiraghi	
12	Circolo moltiplicatore di Jaworski	
13	Micrometro filare di Merz	
14	Forno a carbone per cottura	Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese Saronno
15	Macchina per confezionare biscotti	
16	Macchina per impastare biscotti	
17	Macchina continua per fabbricare biscotti	Ecomuseo "Cruto: la luce ad Alpignano
18	Lampadina ad incandescenza originale prodotta da A. Cruto	
19	Lampadina ad incandescenza originale prodotta da A. Cruto	
20	Lampada a gas ad una fiamma	
21	Lampada ad arco voltaico da tavolo	
22	Milliamperometro utilizzato per gli esperimenti di elettrotecnica	
23	Serie di oggetti utilizzati in laboratorio chimico (pipette, siringhe, tubicini in gomma, altro)	
24	Rocchetto in porcellana con avvolgimenti di filo metallico	
25	Serie di pile da laboratorio	
26	Apparecchio utilizzato per miscelare i vari componenti da utilizzare per gli esperimenti	Museo Storico Navale di Venezia
27	Frammento di contenitore in vetro e bronzo	
28	Pompa grande utilizzata per gli esperimenti per la cristallizzazione del carbonio	Gruppo ENI
29	Pompa piccola, utilizzata per praticare il vuoto entro un tubo chiuso ermeticamente	
30	Idroscivolante T108	
31	Torre sonda petrolifera	

PAGINA BIANCA

ALLEGATO E

PAGINA BIANCA

SINTESI ORGANIZZATIVA

Principali milestones dell'iter di rilancio del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci":

Giugno 1996	Manifesto Propositivo di Assolombarda (All. n. 1).
Agosto 1999	Pubblicazione Decreto Legislativo, 20/7/1999, n. 258: trasformazione dell'Ente di diritto pubblico in Fondazione di diritto privato (All. n. 2).
Maggio 2000	Pubblicazione Decreto <i>Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica</i> , 21/4/2000: approvazione del nuovo statuto (All. n. 3).
Aprile 2005	C.d.A. approva articoli 7 e 8 del Regolamento (All. n. 4).
Giugno 2005	Pubblicazione Decreto <i>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> , 20/5/2005: approvazione modifica statutaria (All. n. 5).

Manifesto dell'imprenditoria milanese per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci"

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" rappresenta uno dei migliori esempi della creatività ed operosità dell'imprenditoria milanese e lombarda.

Alla sua fondazione, nel 1953, parteciparono tutte le migliori forze dell'Amministrazione Pubblica, della cultura e del mondo produttivo; fu soprattutto l'insieme di imprese guidate da Guido Ucelli, che assunsero concretamente l'onore di realizzare prima i finanziamenti e poi le opere che portarono alla nascita del Museo.

Le successive vicende della statalizzazione e di una sorta di "perdita di attenzione" da parte del nostro ambito territoriale, hanno portato questa istituzione a un certo declino che è stato efficacemente contrastato negli ultimi anni riportando importanti risultati di presenza; il Museo è tutt'oggi una delle strutture muscadi più frequentate d'Italia.

Al rilancio nella comunicazione e nelle iniziative non hanno però corrisposto le risorse idonee a ridefinirne la necessaria consistenza attraverso l'aggiornamento e la rappresentatività delle collezioni.

In questo particolare momento storico del Paese, Assolombarda ritiene proprio dovere morale proporre alle forze cittadine un progetto di rilancio della presenza del Museo "Leonardo da Vinci" nella città e di riesame generale della sua fisionomia progettuale, sia dal punto di vista amministrativo-istituzionale, sia dal punto di vista culturale.

Noi riteniamo che oggi siano compiuti gli obiettivi che i fondatori avevano posto nel 1953, soprattutto legati all'opera di alfabetizzazione scientifica e tecnica di un Paese che aveva fisionomia rurale, e che la comunicazione scientifica apra nuovi spazi e si costituisca, più che mai, come la "risorsa" fondamentale per un Paese evoluto. In questa prospettiva, il Museo dovrebbe rappresentare una sorta di "fabbrica" della cultura scientifica del Paese.



Terreni quali quello dell'energia e dell'ambiente, delle comunicazioni planetarie, della qualità della nostra vita quotidiana, uniti al portato storico del Museo - che costituisce un patrimonio unico sul piano mondiale per la peculiarità dello spirito del nostro Paese che si è posto sempre come luogo di intersezione tra cultura umanistica e cultura tecnica - scientifica - prefigurano nuove grandi potenzialità e propongono una sfida che riteniamo doveroso raccogliere.

Per questa ragione, Assolombarda ritiene di proporsi come ospite, e interlocutore alla pari, di un dibattito libero cui partecipino le Istituzioni e le Associazioni che abbiano a cuore il destino del Museo e che intendano cogliere questo momento per connotarlo di un dibattito progettuale finalizzato a creare un processo forte e duraturo di riaggregazione di risorse e di intelligenze.

Milano, 10 Giugno 1996

ASSOLOMBARDA



4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4113):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) e dal Ministro delle finanze (Visco) il 18 giugno 1999.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze-Tesoro), in sede referente, il 18 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1999.

Esaminato dalla 6ª commissione il 23 e 30 giugno 1999.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1999.

Carriera dei deputati (atto n. 6208):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 18 giugno 1999, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 15, 20 e 21 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 7 luglio 1999 (atto n. 6208/A - relatore on. BRUNALE).

Esaminato in aula il 23 luglio 1999 e approvato il 27 luglio 1999.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1999.Il testo del decreto-legge suddetto, corredato delle relative note, è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

99G6342

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 1999, n. 258.

Riordinò del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), l'articolo 12, comma 1, lettera g), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.

1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'articolo 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, è trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione», di seguito denominato Istituto. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare l'attività di valutazione.

2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica.

4. All'Istituto sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che è contestualmente soppresso.

5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attività di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

Art. 2.

Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa.

1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'articolo 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprietà strategiche alle quali l'Istituto si uniforma.

2. L'Istituto mantiene personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed è dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 6.

3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze.

4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, educativi (IRRSAB), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le università e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea.

5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attività di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario già appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.

Art. 3.

Disposizioni di attuazione e disposizioni comuni

1. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 sono retti ciascuno da un consiglio di amministrazione di durata triennale, rinnovabile per un altro triennio, costituito da un Presidente e quattro componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi sono dotati di organi di con-

trollo della gestione amministrativa e contabile e di organi di consulenza scientifica, disciplinati a norma del comma 2.

2. Con regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) la struttura organizzativa degli istituti di cui agli articoli 1 e 2;

b) la durata, le modalità della costituzione e le competenze degli organi di controllo della gestione amministrativa e contabile e degli organi di consulenza scientifica;

c) la dotazione organica di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca e le modalità del suo reclutamento, prevedendo una specifica valutazione delle competenze relative agli ambiti di attività degli istituti acquisite presso il Centro europeo dell'educazione e presso la biblioteca di documentazione pedagogica;

d) la dotazione massima di personale amministrativo, tecnico, specialistico e di ricerca a tempo determinato da ricoprire mediante comandi, collocamenti fuori ruolo, contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca, nonché i criteri e le modalità di selezione di tale personale;

e) le modalità di conferimento di incarichi a personale di ricerca, tecnico e specialistico non appartenente alla Unione europea;

f) le modalità di trasferimento delle risorse appositamente iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, comprensive degli oneri per il personale di cui alla lettera c);

g) le modalità di associazione alle attività degli Istituti da parte di enti di ricerca, nonché le modalità di conferimento agli stessi enti di incarichi per studi e ricerche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

4. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli istituti è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e col Ministro della funzione pubblica.

5. Gli istituti di cui agli articoli 1 e 2 provvedono ai loro compiti con:

a) redditi del patrimonio;

b) contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità degli istituti.

6. Entro tre mesi dalla data del loro insediamento gli organi di amministrazione degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 deliberano i rispettivi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio. Il regolamento è trasmesso al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, nel termine di sessanta giorni esercitano il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi, trascorso il suddetto termine, il regolamento è adottato dall'organo di amministrazione.

7. Agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 seguivano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e gli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Si applica altresì l'articolo 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

8. Per i regolamenti previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 4.

Museo della scienza e della tecnica

1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione, successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni; implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale — n. 181

7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:

- a) i redditi del suo patrimonio;
- b) i contributi ordinari dello Stato;
- c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;
- b) eventuali proventi della gestione delle attività;
- e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 2, cessano di applicarsi agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 le disposizioni relative al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica contenute negli articoli da 290 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUERI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b); dell'art. 12, comma 1, lettera g) e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) (Omissis);

4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 11, il Governo si atterra, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-f) (Omissis);

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici; con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti; e ridisegnare le strutture di primo livello; anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità, omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria, per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contratti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 290 (Centro europeo dell'educazione). — 1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

- a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;
- b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;
- c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;
- d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente;
- e) sull'impiego delle tecnologie educative».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 292 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 292 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). — 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.

2. La biblioteca svolge le seguenti attività:

- a) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione;
- b) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola.

3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali:

- a) cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione;
- b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;
- c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;
- d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri.

4. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario, sovrintendente al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio.

7. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno.

8. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca.

9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

10. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione».

4-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di legge o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720 reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 25. (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni sui prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30. (Conti di cassa). — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì, indicati i criteri adottati per la formula-

zione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo bimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annuale predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti».

-8-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 181

— Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Nota all'art. 4:

— La legge 2 aprile 1958, n. 332 reca: «Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano».

— Si riporta il testo dell'art. 64 del codice di procedura civile: «Art. 64. (Responsabilità del consulente). — Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica «Leonardo da Vinci» in Milano):

«Art. 3. — Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal capitale iniziale della Fondazione, rappresentato da lire 750.000 investite in titoli di Stato;

b) dalle attrezzature attualmente esistenti;

c) dagli apporti che per via di donazione, cessioni, acquisti, accantonamenti per qualunque altro mezzo sono pervenuti e perverranno all'Ente dal suo esercizio o da terzi, in materiali od altri beni mobili ed in beni immobili.

Inoltre per il normale funzionamento l'Ente si avvale:

a) di un contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione;

b) di un contributo annuo in danaro a carico del bilancio del comune di Milano in misura da stabilirsi dal consiglio comunale;

c) dei redditi della gestione;

d) dei contributi, delle sovvenzioni, nonché dei lasciti e delle donazioni non espressamente destinati per testamento o per atto di donazione ad aumento del patrimonio o ad erogazione obbligatoria.

Alla copertura dell'onere di cui alla lettera a) del secondo comma, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte coi normali stanziamenti sui capitali del bilancio del Ministero della pubblica istruzione».

— La legge 2 maggio 1984, n. 105, reca: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano».

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca: «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 5:

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 297/1994 vedi nota all'art. 1.

99G0330

DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259.

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, recanti riforma delle sanzioni tributarie non penali;

Visti i decreti legislativi 19 novembre 1998, n. 422, 16 giugno 1998, n. 201, e 5 giugno 1998, n. 203, con i quali sono state apportate disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi n. 460 e n. 461 del 1997, nonché ai citati decreti legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. Nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, all'articolo 9, comma 1, concernente le

-5-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

Art. 8.

Ritardato o mancato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il termine massimo del 31 luglio di ciascun anno, interessato è tenuto a versare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e delle relative maggiorazioni, il Ministero delle comunicazioni procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le norme del presente decreto si applicano contestualmente all'entrata in vigore dei regolamenti concernenti il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali nell'ambito dei servizi postali.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per a registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

*p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2000
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 39

00A4697

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 aprile 2000.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», in Milano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di delega in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ed in particolare l'articolo 4, con il quale il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, è stato trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci;

Vista la delibera n. 3/2000 con la quale il consiglio di amministrazione dell'ente Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci, nella seduta del 29 febbraio 2000, ha adottato lo statuto della nuova Fondazione, pervenuto il 7 marzo 2000;

Visto il codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, ed in particolare gli articoli 12 e seguenti;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, chiamati a far parte di diritto del consiglio di amministrazione della Fondazione, opportunamente interpellati, si sono favorevolmente espressi, senza formulare osservazioni, sul testo dello statuto adottato dall'ente;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, è approvato e reso esecutivo il testo dello statuto della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci che, annesso al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto e l'unito statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione la Fondazione acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Roma, 21 aprile 2000

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

*Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica*
AMATO

2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

ALLEGATO

TUTTO DELLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA «LEONARDO DA VINCI».

Art. 1.

Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione

La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, di seguito denominata Fondazione, è retta dal presente atto, adottato dal consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci ai sensi e per gli effetti previsti dallo stesso decreto legislativo.

La Fondazione ha sede in Milano, via S. Vittore n. 21.

La Fondazione non ha scopi di lucro e i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento dei scopi statutari.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di amministrazioni ed enti pubblici e privati.

Le finalità della Fondazione trovano attuazione nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Scopi

La Fondazione persegue i seguenti scopi:

promuovere e diffondere, in una logica educativa e mediante il più accurato utilizzo degli strumenti pedagogici, la conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

acquisire, conservare, reperire, valorizzare ed illustrare al pubblico, di ogni fascia di età e condizione personale e sociale, anche in forma attiva ed esemplificativa, le produzioni materiali ed immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale;

porre quale laboratorio di ricerca museale scientifica, progettuale e d'incontro tra la comunità scientifica nazionale e quella internazionale per favorire e sviluppare collaborazioni reciproche, integrazioni e sinergie.

Art. 3.

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;

c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;

d) aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi a quelli definiti dal presente statuto;

e) costituire o assumere interessenze o partecipazioni in società di capitali aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

f) promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;

g) promuovere e finanziare la costituzione di premi per la ricerca scientifica e tecnologica di alta qualità;

h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento scientifico e tecnologico anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all'estero e programmi per visiting professor in istituti italiani;

i) svolgere le attività inerenti alla realizzazione dei servizi aggiuntivi correlati al museo;

j) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a gadgets e simili;

k) costituire, con delibera del consiglio di amministrazione, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere, sviluppare e incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

Art. 4.

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente individuati, descritti e stimati dalla relazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che costituiscono il fondo di dotazione;

da beni mobili ed immobili conferiti alla Fondazione da amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, da enti pubblici e privati che assumano l'impegno di partecipare alla dotazione iniziale prima della data di entrata in vigore dello statuto;

da beni immobili da chiunque conferiti successivamente alla data di entrata in vigore dello statuto;

da beni mobili da chiunque conferiti successivamente alla entrata in vigore dello statuto, non destinati alle attività di gestione a norma delle disposizioni che seguono;

dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento.

Il consiglio di amministrazione, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, può disporre del patrimonio della Fondazione nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua reintegrazione entro i due esercizi successivi.

Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale:

dei contributi ordinari dello Stato;

delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;

dei proventi derivanti dalle attività istituzionali;

di eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni, di enti locali e di enti pubblici;

di eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

di eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità istituzionali.

Art. 5.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

8-5-2000

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 105

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del collegio dei partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile; per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Art. 6.

Partecipanti alla fondazione

Partecipano alla Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7:

1) i fondatori di diritto, individuati nei Ministeri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per i beni e le attività culturali, negli enti pubblici territoriali che contribuiscono in modo significativo al patrimonio della Fondazione;

2) i promotori istituzionali di diritto, individuati nelle università, che contribuiscono alla Fondazione mediante l'attribuzione di proprie competenze scientifiche e tecniche;

3) i fondatori, individuati nelle amministrazioni pubbliche, nelle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, negli enti e nelle istituzioni che contribuiscono ad incrementare il fondo di dotazione;

4) i promotori istituzionali, individuati nelle amministrazioni pubbliche; negli enti pubblici, negli istituti di ricerca e nelle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private che contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali mediante contributi, attività, servizi, consulenze professionali;

5) i sostenitori, individuati nelle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e negli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione mediante contributi, attività, servizi, consulenze professionali occasionali o riferiti a specifici progetti;

6) i volontari, individuati nelle organizzazioni di volontariato e nelle persone fisiche che mettono a disposizione della Fondazione la propria attività volontaria e gratuita ovvero specifiche competenze.

I partecipanti alla Fondazione possono essere anche amministrazioni, enti, persone fisiche e giuridiche pubbliche e private aventi cittadinanza o nazionalità diversa da quella italiana.

I requisiti per l'ammissione alla Fondazione delle diverse categorie di partecipanti e per l'attribuzione di voto ponderale all'interno del collegio dei partecipanti sono fissati nel regolamento di cui all'art. 10. Nello stesso regolamento sono regolati i casi di esclusione dei partecipanti per gravi violazioni degli obblighi assunti nei confronti della Fondazione, per sottoposizione a procedure fallimentari, equiparate e sostitutive, per intervenuta condanna definitiva per delitto non colposo.

I fondatori di diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione.

I partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione.

Art. 7.

Collegio dei partecipanti

Il collegio dei partecipanti è costituito dai fondatori di diritto, dai fondatori e dai partecipanti ammessi alla Fondazione dal consiglio di amministrazione. A ciascuno di questi ultimi è attribuito un voto commisurato all'entità o all'importanza della partecipazione, secondo i criteri fissati nel regolamento della Fondazione.

Il collegio dei partecipanti, con esclusione dei fondatori di diritto e dei promotori istituzionali di diritto, elegge a membri del consiglio di amministrazione, due membri della categoria dei fondatori, due

della categoria dei promotori istituzionali, uno della categoria dei sostenitori e uno della categoria dei volontari. Ciascun partecipante potrà votare per non più di sei nominativi, di cui due per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 3 e 4 e uno per ciascuna delle categorie di cui ai numeri 5 e 6 dell'art. 6. Risultano eletti per ciascuna categoria i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti ponderali.

Il collegio si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed è convocato dal presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal membro all'uopo eletto a maggioranza dagli intervenuti e sono valide con la presenza di almeno cinque membri.

Il collegio formula proposte ed è consultato dal consiglio di amministrazione sulle linee generali dell'indirizzo culturale e delle attività della Fondazione.

Delle riunioni del collegio è redatto apposito verbale, firmato dal presidente, che è portato tempestivamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il collegio dei partecipanti;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Composizione e durata del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) un consigliere designato da ciascun fondatore di diritto e da ciascun promotore istituzionale di diritto;
- b) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a maggioranza, dai partecipanti fondatori e dai partecipanti promotori istituzionali;
- c) sei consiglieri eletti, anche tra estranei alla Fondazione, a norma dell'art. 7, dal collegio dei partecipanti.

Le elezioni degli appartenenti alle varie categorie dovranno essere effettuate contemporaneamente.

Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni. I singoli consiglieri possono essere sostituiti, nel corso del mandato, per giustificati motivi, con le stesse modalità di nomina o di elezione.

Nel corso del mandato il consiglio di amministrazione può cooptare rappresentanti designati da ciascuno dei nuovi partecipanti fondatori, promotori istituzionali o sostenitori ammessi nel collegio dei partecipanti, in numero non superiore ad un terzo dei consiglieri eletti. I membri così cooptati restano in carica sino al rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, è dichiarato decaduto ed è sostituito mediante designazione o elezione.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa della Fondazione e in particolare:

nomina il presidente nell'ambito di una rosa di tre nominativi indicati dai fondatori di diritto e uno o due vice-presidenti, su proposta del presidente;

approva il regolamento della Fondazione;

predispone le linee generali dell'attività della Fondazione;